

Deliberazione 20 novembre 2009 - ARG/elt 180/09

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 novembre 2009

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione Europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- la decisione della Commissione C (2006)1522def (di seguito: decisione C(2006) 1522 def);
- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def (di seguito: decisione C(2006) 3225 def);
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di seguito: decisione C(2007) 5400);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 190/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 (di seguito: deliberazione n. 319/06);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07 (di seguito: deliberazione n. 145/07);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: deliberazione n. 353/07);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/08);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009 – ARG/com 36/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 36/09);
- la deliberazione dell’Autorità 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/09);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2009, ARG/elt 150/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 150/09);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009) contenente gli indirizzi di cui all’articolo 30, comma 9 della legge 99/09 (di seguito: nota 17 agosto 2009);

Considerato che:

- l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03 prevede che l’applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell’articolo 2, punto 2.4, della deliberazione n. 70/97, e dal decreto 19 dicembre 1995 (di seguito: regimi tariffari speciali) sono oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99;
- l’articolo 11, comma 11 della legge n. 80/05 proroga a tutto l’anno 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, le condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c) della legge n. 83/03;
- l’articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05 prevede che le condizioni tariffarie di cui al decreto 19 dicembre 1995 sono estese con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti

degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al medesimo comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati;

- l'articolo 11, comma 13 della legge n. 80/05 prevede inoltre che le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 del medesimo articolo si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2005 e vengano aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del 4% (quattro per cento), ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) versi una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- il comma 74.9 del Testo integrato prevede che, ai sensi della legge n. 80/05, ai clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, entro il 31 dicembre di ogni anno, fino al 2009, l'Autorità aggiorna le condizioni tariffarie agevolate di cui al comma 74.4 destinate ad essere applicate nell'anno successivo, applicando una variazione percentuale pari alla media ponderata della variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nei dodici mesi precedenti.

Considerato che:

- la Commissione, con decisione C(2006)1522def, ha avviato il procedimento di indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del Trattato, relativamente alle misure di cui all'articolo di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05; e che detto procedimento è tuttora pendente;
- con la deliberazione n. 217/05 l'Autorità ha definito le condizioni tariffarie speciali dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05, subordinando l'efficacia della medesima deliberazione alla positiva conclusione del sopra richiamato procedimento;
- la Commissione, con decisione C(2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- il 18 settembre 2007 la citata procedura C(2006) 3225 def è stata suddivisa nella parte A, relativa alle società ex Terni e sue aventi causa e nella parte B, relativa alla società Alcoa;
- con la decisione C(2007) 5400, la Commissione ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la società ex-Terni e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n.

80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;

- il Governo italiano ha impugnato innanzi agli organi di giustizia comunitaria la citata decisione C(2007) 5400;
- il punto 1. della deliberazione n. 190/06 prevede che la Cassa riconosce la componente compensativa disciplinata dal comma 74.4 del Testo integrato alle utenze di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea;
- il punto 3 della deliberazione n. 190/06 prevede che la garanzia di cui al precedente alinea è tale da coprire le somme che verranno erogate a partire dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2006, termine successivamente prorogato fino al 30 giugno 2009 con le deliberazioni n. 319/06, n. 145/07, ARG/elt 38/08, ARG/elt 138/08, ARG/elt 191/08 e ARG/com 36/09;
- la Commissione non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica.

Considerato che:

- l'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
- l'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09 prevede che, trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 della legge n. 80/05;
- con deliberazione ARG/elt 115/09 l'Autorità ha adottato le misure di cui all'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09, nel rispetto degli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico contenuti nella nota 17 agosto 2009;
- in particolare, la deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che Enel ed E.On siano tenute a cedere capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP) per i cinque (5) anni del periodo 2010-2014 per una potenza rispettivamente pari in ciascun anno a 225 e 150 MW; e che Enel ed E.On possano non assolvere tale obbligo di cessione con riferimento ai VPP per cui il premio offerto dai partecipanti alle procedure concorsuali risulti inferiore al premio di riserva applicabile come approvato dall'Autorità;
- con la deliberazione ARG/elt 150/09 l'Autorità ha approvato i premi di riserva relativi alle procedure concorsuali di cessione della capacità produttiva virtuale per il 2010 e per il quinquennio 2010-2014 e di cui alla deliberazione ARG/elt 115/09 proposti da Enel e E.On;

- le procedure concorsuali per i VPP si sono svolte in data 15 ottobre 2009, per Enel, e 22 ottobre 2009, per E.On;
- l'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05, facendo riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03, include anche tutti i soggetti di cui al comma 2.4, della deliberazione n. 70/97;
- l'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09 si applica pertanto a tutti i soggetti elencati al comma 74.1 del TIT, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 11bis, della medesima legge n. 80/05.

Ritenuto:

- che l'avvio del meccanismo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09 sia identificabile con la chiusura delle procedure concorsuali per i VPP disposte ai sensi della deliberazione ARG/elt 115/09 e pertanto con la data del 22 ottobre 2009;
- che, pertanto, i novanta giorni di cui al medesimo comma scadono in data 22 gennaio 2010, successiva alla data del 31 dicembre 2009, prevista come termine ultimo per l'applicazione delle condizioni tariffarie speciali dalla medesima legge n. 99/09;
- di conseguenza, che sia opportuno dare tempestivamente attuazione all'articolo 30, comma 10, della legge n. 99/09, definendo le modalità di cessazione, dal 31 dicembre 2009, delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05, fatto salvo quanto sarà disposto dalla Commissione in esito alla procedura avviata con decisione C(2006) 3225 def.

Ritenuto pertanto opportuno:

- dare mandato alla Cassa di predisporre la documentazione necessaria a determinare le partite economiche connesse alla cessazione dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05 al 31 dicembre 2009;
- di emanare con successivo provvedimento, in esito al completamento di quanto previsto dal precedente punto, le disposizioni concernenti le modalità e le tempistiche di erogazione delle somme eventualmente ancora spettanti ai soggetti beneficiari delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05, fatte salve le decisioni della Commissione in esito alle procedure sopra richiamate e i conseguenti provvedimenti che dovessero essere adottati dall'Autorità;
- confermare quanto disposto con deliberazione n. 217/05, subordinando il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05, alla positiva conclusione del procedimento avviato con decisione C(2006)1522def

DELIBERA

1. di prevedere che la Cassa predisponga, entro 30 giorni dal 31 dicembre 2009, data di cessazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05, la documentazione necessaria a determinare le partite economiche connesse all'applicazione delle medesime condizioni tariffarie fino al 31 dicembre 2009 e, in particolare:
 - a) il quadro delle erogazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 11, commi 11 e 12 della legge n. 80/05 negli anni dal 2005 al 2009, per ciascuno dei soggetti elencati al comma 74.1, lettere a), c) e d), del TIT;
 - b) una stima degli oneri complessivi ricadenti sul Conto di gestione alimentato dalla componente tariffaria A4, derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 11, commi 11 e 12, della legge n. 80/05, per ciascuno dei soggetti elencati al comma 74.1, lettere a), c) e d), del TIT;
 - c) lo stato delle garanzie prestate ai sensi della deliberazione n. 190/06 come successivamente modificata;
 - d) una valutazione della potenziale capacità dei beneficiari delle tariffe speciali sopra richiamate di fornire le garanzie previste dalla deliberazione n. 190/06;
 - e) l'aggiornamento degli oneri di competenza 2009 sulla base dei meccanismi previsti al comma 74.9 del Testo integrato;
2. di prevedere che la Cassa, ai fini di quanto previsto al precedente punto 1., possa richiedere informazioni e documentazione ai soggetti beneficiari delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05;
3. di emanare con successivo provvedimento, in esito al completamento di quanto previsto dal precedente punto 1, le disposizioni concernenti le modalità e le tempistiche di erogazione delle somme eventualmente ancora spettanti ai soggetti beneficiari delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 11 e 12, della legge n. 80/05, fatte salve le decisioni della Commissione in esito alle procedure sopra richiamate e i conseguenti provvedimenti che dovessero essere adottati dall'Autorità;
4. di confermare quanto disposto con deliberazione n. 217/05, subordinando il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05, alla positiva conclusione del procedimento avviato con decisione C(2006)1522def;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

20 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis